

ALLEGATO A ALLA DELIBERA C.C. N. 89 DEL 10/11/1994

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI AI SENSI DEL D.LGS 15.11.1993 N. 507

ART. 1 Ambito di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

ART. 2 Classificazione del Comune

Ai fini dell'art. 2 del D.Lgs n. 507 del 15.11.1993 il Comune di Campagna Lupia appartiene alla V (quinta) classe, in quanto gli abitanti residenti (al 31.12.1993) ammontano a 6.173 unità.

PARTE 1^ IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 3 Presupposto dell'imposta

3.1. La diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici e aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

3.2 Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi ad attività commerciali od ai quali, comunque, chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi sul luogo medesimo eserciti un diritto o una potestà.

3.3. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 4 Soggetto passivo

4.1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

4.2 E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 5 Modalità di applicazione dell'imposta

5.1 L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica cui e' circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

5.2 Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

5.3 Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

5.4 Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5.5 I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, ad ogni effetto del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

5.6 Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

5.7 La pubblicità di cui alle categorie 1 e 2 Parte I dell'allegata tabella delle tariffe, qualora venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la relativa tariffa di imposta e' maggiorata del 100%.

ART. 6 Dichiarazione del contribuente

6.1 Il soggetto passivo di cui all'art. 4, è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le generalità, la residenza e il codice fiscale dell'utente, la descrizione e le dimensioni del materiale pubblicitario, la località di esposizione o di svolgimento e la relativa durata, nonché tutte le altre notizie utili ai fini della esatta applicazione sia della tariffa che del presente regolamento.

La dichiarazione in argomento, dovrà contenere i seguenti allegati:

- a) autorizzazione comunale per l'installazione, a firma del Sindaco;
- b) nullaosta del proprietario dell'immobile su cui verrà installato il mezzo pubblicitario o dell'amministratore nel caso che l'immobile sia un condominio;
- c) qualora la pubblicità comporti l'utilizzazione di suolo comunale, dovrà ottenere la concessione per l'occupazione di suolo pubblico;

6.2 La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

6.3 La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati ai quali consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento entro il medesimo termine.

6.4 Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui alle categorie 1-2-3-4 parte I dell'allegata tabella delle tariffe, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 7 Pagamento dell'imposta

7.1 Per le categorie 1-2-3 parte I della tabella allegata al presente regolamento, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria: per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative

disposizioni.

7.2 Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario., con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire 500 o per eccesso se è superiore.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione.

7.3 Per le affissioni aventi carattere non commerciale, è ammesso il pagamento diretto del diritto relativo, solo però qualora esistano particolari esigenze organizzative.

7.4 Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione;

7.5 Entro il termine di due anni decorrenti dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza.

Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di 90 giorni.

7.6 La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 43 del 28.1.1988 e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752 comma 4 del codice civile.

7.7 L'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non preclude l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione, qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale.

ART. 8 Funzionario Responsabile

8.1 La funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nel caso di gestione diretta, viene affidata ad un funzionario responsabile.

8.2 Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni sopra citate

spettano al Concessionario.

ART. 9 Pubblicità ordinaria

9.1 Per la pubblicità effettuata mediante insegne, locandine, cartelli, targhe, stendardi, tele, tende, ombrelloni, globi, fac-simili o altri mezzi simili, l'imposta si applica per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare o di durata superiore a 3 mesi come da tabella tariffe allegata al presente regolamento.

9.2 Per le forme pubblicitarie di cui al comma 1 del presente articolo che abbiano durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo (1/10) di quella ivi prevista.

9.3 Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta con le modalità e tariffe di cui al comma 1 del presente articolo.

9.4 Per la pubblicità di cui al presente articolo, che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5.5 e 8.5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8.5 la maggiorazione è del 100 per cento.

9.5 Qualora la pubblicità di cui al presente articolo venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

ART. 10 Pubblicità effettuata con veicoli

10.1 Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotramviarie, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste nell'allegata tabella alla categoria 2 Parte I.

10.2 E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ART. 11 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi

11.1 Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei

messaggi per metro quadrato di superficie e per anno solare come risulta dalla allegata tabella delle tariffe alla categoria 3 Parte I.

11.2 Per la pubblicità di cui sopra, di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella prevista.

11.3 Per la pubblicità prevista nel presente articolo effettuata per conto proprio dall'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

ART. 12 Pubblicità con proiezioni

12.1 Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezione luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, come risulta dalla allegata tabella delle tariffe alla categoria 4.

12.2. Qualora la pubblicità prevista nel presente articolo, abbia durata superiore a 30 giorni, dopo tale periodo, si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella prevista (come risulta dalla allegata tabella delle tariffe alla categoria 4 Parte I.

ART. 13 Pubblicità con striscioni e mezzi simili

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, l'imposta è dovuta per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione come risulta dall'allegata tabella delle tariffe alla categoria 5 Parte I.

ART. 14 Pubblicità effettuata con aeromobili

Per la pubblicità effettuata su territorio comunale con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di manifestini od oggetti, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, l'imposta è dovuta per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, con le modalità previste dall'allegata tabella delle tariffe alla categoria VI parte I[^].

ART. 15 Pubblicità con palloni frenati e simili

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista all'art. 14, come risulta dall'allegata tabella delle tariffe alla categoria 7 parte I.

ART. 16 Pubblicità varia

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, come risulta dalla allegata tabella delle tariffe alla categoria 8 Parte I.

ART. 17 Pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori e simili

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, come risulta dalla allegata tabella delle tariffe alla categoria 3 Parte I.

ART. 18 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione della imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione nonché l'applicabilità della tassa per la occupazione dello spazio ed aree pubbliche. L'utilizzazione dei predetti beni è inoltre subordinata alle condizioni e prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni.

ART. 19 Riduzioni dell'imposta

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 20 Esenzioni dall'imposta

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione o l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dalla impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli, come evidenziato nell'art. 10 del presente regolamento;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

PARTE II DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 21 Oggetto.

21.1 Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva competenza comunale.

I diritti sulle pubbliche affissioni, si applicano ai manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, come disposto dall'art. 1 del presente regolamento, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a dodici metri quadrati per ogni mille abitanti.

ART. 22 Soggetti passivi

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

ART 23 Modalità di applicazione del diritto

Il diritto sulle pubbliche affissioni, per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70x100 è dovuto nella misura e nei modi previsti dalla tabella delle tariffe allegate al presente regolamento (parte II - categoria 1).

ART. 24 Pagamento dal diritto

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità dell'art. 7 del presente regolamento.

ART 25 Riduzioni del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici

territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione come previsto dal successivo art. 26;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione del Comune;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari;

le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 26 Esenzioni dal diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 27 Modalità per le pubbliche affissioni

27.1 Le pubbliche affissioni si possono effettuare solo negli spazi appositamente individuati dal Comune

27.2 Per ottenere l'affissione i committenti devono comunicare per lettera o sottoscrivere nell'apposito modulo la durata dell'affissione, il numero dei manifesti da esporre nelle rispettive categorie di spazi, l'eventuale scelta di determinati spazi e ogni altra notizia necessaria al riguardo.

Devono altresì consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'Ufficio competente il quantitativo di manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento dei relativi diritti, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi e regolamenti.

27.3 Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

27.4 La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

27.5 Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche, si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

27.6 La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione

27.7 Nei casi di cui ai punti 27.4 e 27.5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.

27.8 Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

27.9 Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

27.10 Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L.50.000 per ciascuna commissione.

27.11 Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

PARTE III - SANZIONI - NORME TRANSITORIE – ABROGAZIONI

ART. 28 Sanzioni tributarie ed interessi

28.1 Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

28.2 Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al precedente comma, una soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

28.3 Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

28.4 Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 29 Sanzioni amministrative

29.1 Alle violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sanzioni 1^a e 2^a del capo I della legge 24.11.81 n.689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

29.2 Per le violazioni delle norme regolamentari qui contenute in esecuzione del decreto Lgs n. 507/93, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da L.200.000 a L.2.000.000 con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

29.3 Il Comune o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al secondo comma del presente articolo, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con la successiva notifica di apposito avviso anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, secondo le

modalità previste dall'art. 10 del D.Lvo n. 507/93.

29.4 I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

ART. 30 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1994, abroga il vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.